CONSOB

Delibera n. 16781

Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

VISTE le delibere n. 16622, n. 16645, n. 16652, n. 16670 e n. 16765, rispettivamente del 22 settembre 2008, del 1° ottobre 2008, del 10 ottobre 2008, del 29 ottobre 2008 e del 30 dicembre 2008, con le quali la Consob, per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di azioni;

CONSIDERATO il persistere dell'elevata volatilità dei mercati;

RITENUTO comunque necessario, per evitare che manovre speculative possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni, mantenere un regime restrittivo in materia di vendite allo scoperto;

D E L I B E R A:

1. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

2. Oltre a quanto previsto al punto 1, la vendita i) di azioni di banche e imprese di assicurazioni o delle relative holding come da allegato; ii) di azioni di società oggetto di aumenti di capitale, deve essere assistita sia dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione.

3. Ai fini del punto 2, i titoli oggetto di operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate non si considerano, pertanto, disponibili per i prenditori. I titoli oggetto di operazioni di prestito si considerano, invece, disponibili per i prestatori a condizione che gli stessi vengano richiamati nella giornata di negoziazione.

4. Con riferimento alle azioni oggetto di aumenti di capitale, il divieto si applica a partire dal giorno successivo a quello in cui l'operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione e fino al giorno di consegna delle azioni rivenienti.

5. Le società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 adottano ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni.

6. Gli aderenti ai mercati regolamentati italiani adottano tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni che precedono anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.

7. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2009 alle ore 24.00 del 28 febbraio 2009.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 gennaio 2009

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

CONSOB

Allegato: Titoli oggetto del divieto di vendite allo scoperto e relativi codici ISIN

Titolo	codice ISIN
ALLEANZA ASS	IT0000078193
AZIMUT HOLDING	IT0003261697
BANCA GENERALI	IT0001031084
BANCA IFIS	IT0003188064
BANCA INTERMOBILIARE	IT0000074077
BANCA ITALEASE	IT0000226503
BANCO POPOLARE	IT0004231566
BCA CARIGE	IT0003211601
BCA CARIGE RISP	IT0003308878
BCA FINNAT	IT0000088853
BCA MPS	IT0001334587
BCA POP DI SPOLETO	IT0001007209
BCA POP EMIL ROMAGNA	IT0000066123
BCA POP ETRUR-LAZIO	IT0000060878
BCA POP INTRA	IT0000064441
BCA POP MILANO	IT0000064482
BCA POP SONDRIO	IT0000784196
BCA PROFILO	IT0001073045
BCO DESIO BRIA RISP	IT0001281374
BCO DESIO BRIANZA	IT0001041000
BCO SARDEGNA RISP	IT0001005070
CATTOLICA ASS	IT0000784154
CR BERGAMASCO	IT0000064359
CREDEM	IT0003121677
CREDITO ARTIGIANO	IT0001070769
CREDITO VALTELLINESE	IT0000064516
ERGO PREVIDENZA	IT0001026175
FONDIARIA-SAI	IT0001463071
FONDIARIA-SAI RISP	IT0001463089
GENERALI ASS	IT0000062072
INTESA SANPAOLO	IT0000072618
INTESA SANPAOLO RISP	IT0000072626
IW BANK	IT0003477673
MEDIOBANCA	IT0000062957
MEDIOLANUM	IT0001279501
MELIORBANCA	IT0001346268
MILANO ASS	IT0000062221
MILANO ASS RISP	IT0000062205
UBI BANCA	IT0003487029
UNICREDIT	IT0000064854
UNICREDIT RISP	IT0000064839
UNIPOL	IT0001074571
UNIPOL PRIV	IT0001074589
VITTORIA ASS	IT0000062882